



Procura Generale della Repubblica di Potenza  
Ufficio Contabilità, Pianificazione e Controllo

Codice P.A. 07606300709

N° 2059 Prot.

Risposta a nota del \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

Allegati N. \_\_\_\_\_

85100 Potenza, li 14 MAR 2018

Indice di classificazione:		
Codice	9	1
CORTE D'APPELLO DI POTENZA		
UOR	CC	RUD
N.	15 MAR. 2018	
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

9 - 1 - 7 / << >> /

AL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO  
DI POTENZA

OGGETTO: Osservanza del divieto di fumo e accertamento della relativa infrazione

Facendo seguito a quanto oralmente anticipato Le, ed in linea con l'esigenza dalla S.V. manifestata - di sviluppare iniziative consequenziali all'attività di sensibilizzazione collettiva, già da codesta Presidenza intraprese circa il rispetto del divieto di fumo nei locali pubblici o aperti al pubblico, comunico che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 13 e 17 del Contratto e del relativo Capitolato speciale per l'affidamento del servizio di vigilanza armata del Palazzo di Giustizia di Potenza, ho acquisito, come da documentazione allegata, dalla Cosmopol Basilicata S.r.l., formale assenso e disponibilità, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione, delle Guardie giurate, allo svolgimento dell'attività di vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo e all'accertamento della relativa infrazione (agente accertatore), così come previsto dal punto 2.5 dell' Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della Giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Pertanto, si chiede di voler valutare l'opportunità di convocare una riunione dei Dirigenti degli Uffici Giudiziari ubicati nel Palazzo di Giustizia, estesa anche ai Dirigenti Amministrativi, i Funzionari Responsabili di Segreteria, un delegato del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza e le rappresentanze locali dell'A.N.M e delle Organizzazioni Sindacali del Personale giudiziario. Inoltre, vorrà valutare

Via Nazario Sauro, 74 85 100 Potenza tel. 0971491648 - 0971491416- fax 0971594287.

Mail : [areacontabile.pg.potenza@giustizia.it](mailto:areacontabile.pg.potenza@giustizia.it)



*Procura Generale della Repubblica di Potenza*  
*Ufficio Contabilità Pianificazione e Controllo*

Codice P.A. 07606300709

l'opportunità di voler autorizzare la partecipazione, al predetto incontro, del Dott. Costantino ALIBERTI - Funzionario Contabile in servizio presso questo Ufficio, che ha collaborato con lo scrivente allo studio normativo ed all'avviamento della procedura che oggi si sottopone all'attenzione della S.V., così da poter fornire ogni opportuno chiarimento in detta sede.

Nel rinviare per i dettagli alla documentazione allegata, si evidenzia che la riunione dovrebbe essere finalizzata all'adozione del Regolamento per l'applicazione del divieto del fumo, completo della relativa modulistica necessaria all'irrogazione delle sanzioni ed alla gestione della procedura di accertamento, nonché alla nomina delle guardie giurate in servizio di vigilanza, come da elenco e bozza di provvedimento allegati, quali soggetti incaricati della vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo.

I soggetti incaricati della vigilanza e dell'accertamento e contestazione delle infrazioni (Agente Accertatore) sono tenuti a svolgere le seguenti attività:

- Posizionare il cartello di divieto di fumo previsto dall'art.3 del presente regolamento e vigilare sulla permanenza dell'affissione (allegato 1);
- Vigilare sull'osservanza del divieto e sulla permanenza dell'affissione;
- Accertare e contestare la relativa infrazione (allegato 2).

**In caso di trasgressione al divieto:** Gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni (guardie giurate):

- ✓ Numerano progressivamente ed annualmente i verbali di constatazione delle sanzioni (allegato 2 regolamento);
- ✓ Provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- ✓ Individuano l'ammenda da comminare;
- ✓ Consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente al modello di versamento della sanzione (modello F23);
- ✓ Informano il contravventore che dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o

per posta, o posta elettronica certificata, all'ufficio giudiziario competente, la  
Via Nazario Sauro, 74 85 100 Potenza tel. 0971491648 – 0971491416- fax 0971594287.

Mail : [areacontabile.pg.potenza@giustizia.it](mailto:areacontabile.pg.potenza@giustizia.it)



*Procura Generale della Repubblica di Potenza*  
*Ufficio Contabilità Pianificazione e Controllo*

Codice P.A. 07606300709

ricevuta del versamento , onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente (Prefetto di Potenza).

- ✓ Consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria che gestisce la procedura di accertamento; L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto di Potenza.

**In ordine di tempo, gli incaricati (guardie giurate):**

- Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo esibendo l'attestato della qualifica rivestita ed eventualmente il documento d'identità.
- Richiedono al trasgressore un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.
- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, provvedono all'identificazione con eventuali testimoni ovvero tramite la Forza pubblica, se presente o agevolmente contattabile. A tale scopo, ove condivisa l'iniziativa, lo scrivente interesserà il Procuratore della Repubblica in sede affinché voglia richiedere alle aliquote della locale sezione di P.G. di stabilire un turno quotidiano di reperibilità finalizzato ad assicurare l'incombenza.
- In caso di allontanamento del trasgressore appongono sul verbale la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale". L'ufficio di segreteria provvederà alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata RR, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.
- Notiziano il trasgressore che è sua facoltà aggiungere a verbale una dichiarazione. La stessa dovrà essere riportata fedelmente.
- Qualora il trasgressore sia conosciuto e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia

Via Nazario Sauro, 74 85 100 Potenza tel. 0971491648 – 0971491416- fax 0971594287.

Mail : [areacontabile.pg.potenza@giustizia.it](mailto:areacontabile.pg.potenza@giustizia.it)



*Procura Generale della Repubblica di Potenza*  
*Ufficio Contabilità Pianificazione e Controllo*

Codice P.A. 07606300709

di formulare proprie osservazioni e di ricevere il verbale". Nel campo "firma" va indicato "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo".

Il tutto come da modulistica allegata al presente.

- Entro il giorno successivo all'accertamento della sanzione depositano presso la segreteria dell'ufficio che gestisce la procedura di accertamento la documentazione di pertinenza (verbali).

**In ordine agli adempimenti posti a carico dell'Ufficio Giudiziario**

Fin da ora si evidenzia che le attività amministrative a supporto ed ausilio dei compiti espletati dagli agenti accertatori (guardie giurate) ove ritenuto potranno essere svolte da questa Procura Generale nei seguenti termini:

- Formazione del personale incaricato a cura del Dott. Costantino ALIBERTI;
- Ricezione dei verbali relativi alle sanzioni erogate, trattenendo la seconda copia agli atti e trasmettendo la terza copia al Prefetto di Potenza (allegato 3 regolamento).
- Accertamento, con la collaborazione della Guardia Giurata che ha elevato la contravvenzione, che il trasgressore abbia effettuato il pagamento della sanzione entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla data di notificazione degli estremi della violazione.
- Il contravventore dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta raccomandata, o posta elettronica certificata, a questa Procura Generale, la ricevuta del versamento, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente (Prefetto di Potenza).
- Comunicazione al Prefetto di Potenza della mancata esibizione della ricevuta di versamento entro 60 giorni dalla data della sanzione (allegato 4 regolamento).
- In caso di impossibilità di contestazione immediata, dovuta all'allontanamento del trasgressore, notifica a quest'ultimo, se noto all'Agente accertatore, per posta o per posta elettronica certificata, entro 90 giorni dall'accertamento, se il trasgressore è residente in Italia, entro 360 giorni se residente all'estero, di copia del verbale, unitamente al modello per il versamento della sanzione,

Via Nazario Sauro, 74 85 100 Potenza tel. 0971491648 – 0971491416- fax 0971594287.

Mail : [areacontabile.pg.potenza@giustizia.it](mailto:areacontabile.pg.potenza@giustizia.it)



*Procura Generale della Repubblica di Potenza*  
*Ufficio Contabilità Pianificazione e Controllo*

Codice P.A. 07606300709

curando di compilare quest'ultimo anche nel retro, con l'indicazione del numero e della data del verbale.

*Armando D'Alterio*  
IL PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA  
(Armando D'Alterio)

Allegati:

1. Bozza Regolamento con relativa modulistica per irrogazione delle sanzioni e gestione della procedura di accertamento;
2. Bozza Provvedimento di nomina soggetti accertatori;
3. Assenso e disponibilità, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione, delle Guardie giurate allo svolgimento della vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo e all'accertamento della relativa infrazione (agente accertatore);
4. Raccolta di alcune norme di riferimento sulla tutela della salute dei non fumatori;
5. Elenco Guardie Giurate addette al servizio di vigilanza armata del Palazzo di Giustizia.



*Procura Generale della Repubblica di Potenza*  
*Ufficio Contabilità, Pianificazione e Controllo*

Codice P.A. 07606300709

ALLEGATO 1)

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO  
DI FUMO***

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO**

### **Articolo 1. PRINCIPI**

I Dirigenti degli Uffici Giudiziari ubicati nel Palazzo di Giustizia di Potenza precisamente Corte di Appello, Procura Generale, Tribunale e Procura, Tribunale di sorveglianza e Ufficio del Giudice di Pace con il presente Regolamento s'impegnano a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle norme vigenti.

Il presente Regolamento è emanato in considerazione dell'interesse primario alla tutela della salute, del personale e di tutti gli utenti del Palazzo di Giustizia di Potenza ha finalità non coercitive ma educative prefiggendosi lo scopo di:

- ✓ Prevenire l'abitudine al fumo;
- ✓ Incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette;
- ✓ Garantire un ambiente di lavoro salubre conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008);
- ✓ Proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo;
- ✓ Promuovere iniziative informative/educative sul tem, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute.

### **Articolo 2. LOCALI NEI QUALI SI APPLICA IL DIVIETO DI FUMO**

Con il presente regolamento viene ribadito il divieto di fumo in tutti locali e le strutture a qualunque titolo utilizzati del PALAZZO DI GIUSTIZIA DI POTENZA chiusi ed aperti al pubblico.

E' sancito il divieto di fumare a chiunque acceda od operi presso i locali utilizzati a qualsiasi titolo DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI POTENZA, per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali e sui quali l'ufficio sia titolare di specifici poteri di ordinanza o di direttiva. A titolo meramente esemplificativo, il divieto si applica:

- Negli ingressi, negli atri, nelle sale d'attesa, negli androni, nelle scale e nei pianerottoli, nei corridoi, nei saloni, nei servizi igienici.
- Negli uffici dei magistrati e del dirigente amministrativo;
- Nelle Segreterie;
- Nei locali tecnici, nell'ascensore, nei magazzini, nei depositi, negli archivi, nell'autorimessa.
- Nei locali chiusi adibiti a pubblica riunione, biblioteca, nelle aule di udienza, nelle camere di consiglio.
- In ogni locale chiuso di accesso, transito o permanenza, anche breve, degli utenti, ubicati all'interno degli spazi adibiti ad attività giudiziaria.

E' vietato anche l'utilizzo di sigarette elettroniche.

Il divieto è evidenziato da adeguata segnaletica recante la scritta "VIETATO FUMARE" integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge e sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti sui spetta vigilare sull'osservanza (Allegato 1)

### **Articolo 3. SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO**

Il Dirigenti degli Uffici Giudiziari ubicati nel Palazzo di Giustizia di Potenza (nella qualità generale di datore di lavoro) con apposito atto, individuano il personale incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto, con responsabilità di accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa e trasmissione all'autorità competente i relativi verbali (con funzioni di agenti

accertatori) individuati in funzione della dimensione ed articolazione degli uffici ed in numero adeguato ad una logica suddivisione fisica degli spazi.

Le funzioni di agenti accertatori possono essere attribuite al personale di vigilanza (guardie giurate) del Palazzo di Giustizia.

I magistrati ed il personale tutto sono comunque tenuti a collaborare nella vigilanza e a segnalare ai preposti ogni infrazione rilevata al divieto di fumo che, peraltro, si connota anche quale mancanza disciplinare.

L'amministrazione organizza attività di formazione per i soggetti incaricati.

Il personale incaricato di funzione di agente accertatore deve essere munito di copia dell'atto di nomina da esibirsi a richiesta del contravventore.

#### ***Articolo 4. ATTIVITA' DELL'AGENTE ACCERTATORE***

I soggetti incaricati della vigilanza e dell'accertamento e contestazione delle infrazioni (Agente Accertatore) sono tenuti a svolgere le seguenti attività:

- a) Posizionare il cartello di divieto di fumo previsto dall'art.3 del presente regolamento e vigilare sulla permanenza dell'affissione (allegato 1);
- b) Vigilare sull'osservanza del divieto e vigilare sulla permanenza dell'affissione;
- c) Accertare e contestare la relativa infrazione (allegato 2).

E' fatto divieto all'accertatore di accettare il pagamento diretto della sanzione.

#### ***Articolo 5. SANZIONI PER LE TRASGRESSIONI AL DIVIETO DI FUMO***

Come previsto dalla normativa in vigore, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27, 50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata da euro 55,00 a euro 550,00 qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220 a € 2.200.

Ferme restando le sanzioni pecuniarie, l'Amministrazione può avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che contravvengono al presente regolamento.

#### ***Articolo 6. SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI SOGGETTI CUI SPETTA VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO***

I Responsabili di struttura cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, in caso di non ottemperanza, sono passibili di sanzione amministrativa da € 220 a € 2200.

#### ***Articolo 7. PAGAMENTO DELLE SANZIONI IN MISURA RIDOTTA***

È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550).

Gli importi suindicati comprendono l'aumento del 10% disposto dagli articoli 189 e 190 della legge 311/04.

#### ***Articolo 8. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO***

In caso di trasgressione al divieto:

##### **A. Gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni:**

- Numerano progressivamente ed annualmente i verbali di constatazione delle sanzioni (allegato 2);

- Provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- Individuano l'ammenda da comminare;
- Consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente al modello di versamento della sanzione (modello F23);
- Informano il contravventore che dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, o posta elettronica certificata, all'ufficio giudiziario competente, la ricevuta del versamento, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente (Prefetto di Potenza).
- Consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria;

L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto di Potenza.

#### **In ordine di tempo, gli incaricati:**

- ✓ Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo esibendo l'attestato della qualifica rivestita ed eventualmente il documento d'identità.
- ✓ Richiedono al trasgressore un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.
- ✓ In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono provvedere all'identificazione con eventuali testimoni ovvero tramite la Forza pubblica, se presente o agevolmente contattabile. A tale scopo verrà interessato il Procuratore della Repubblica in sede affinché voglia richiedere alle aliquote della locale sezione di P.G. di stabilire un turno quotidiano di reperibilità finalizzato ad assicurare l'incombenza. In caso di allontanamento del trasgressore appongono sul verbale la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale". L'ufficio di segreteria provvederà alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata RR, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.
- ✓ Notiziano il trasgressore che è sua facoltà aggiungere a verbale una dichiarazione. La stessa dovrà essere riportata fedelmente.
- ✓ Qualora il trasgressore sia conosciuto e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato di formulare proprie osservazioni e di ricevere il verbale". Nel campo firma va indicato "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo".
- ✓ Il tutto come da modulistica allegata al presente.
- ✓ Entro il giorno successivo all'accertamento della sanzione depositano presso la segreteria dell'ufficio che gestisce la procedura di accertamento la documentazione di pertinenza (verbali).

#### **B. In ordine agli adempimenti posti a carico dell'Ufficio Giudiziario**

Le attività amministrative a supporto ed ausilio dei compiti espletati dagli agenti accertatori verranno svolte dalla PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI POTENZA che espletterà i seguenti compiti:

1. Formazione del personale incaricato a cura del Dott. Costantino ALIBERTI;

2. Ricezione dei verbali relativi alle sanzioni erogate trattenendo la seconda copia agli atti e trasmettendo la terza copia al Prefetto di Potenza (allegato 3 regolamento).
3. Accertamento, con la collaborazione della Guardia Giurata che ha elevato la contravvenzione, che il trasgressore abbia effettuato il pagamento della sanzione entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla data di notificazione degli estremi della violazione. Infatti, il contravventore dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano per posta ordinaria, o posta elettronica certificata, all'ufficio giudiziario competente, la ricevuta del versamento, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente (Prefetto di Potenza).
4. Comunicazione al Prefetto di Potenza della mancata esibizione della ricevuta di versamento entro 60 giorni dalla data della sanzione (allegato 4 regolamento).
5. In caso di impossibilità di contestazione immediata, notifica al trasgressore, per posta o per posta elettronica certificata, entro 90 giorni dall'accertamento se il trasgressore è residente in Italia, entro 360 giorni se residente all'estero, la prima copia del verbale unitamente al modello per il versamento della sanzione, avendo cura di compilare quest'ultimo nel retro, con l'indicazione del numero e della data del verbale.

#### **Articolo 9. OPPOSIZIONE**

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti all'autorità competente a ricevere il rapporto (Prefetto), eventualmente chiedendo anche di essere sentiti. Sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati, il Prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, integrata dalle spese per il procedimento, e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti. L'ordinanza-ingiunzione può essere opposta innanzi al Giudice di pace, nel termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto.

#### **Articolo 10. FUMATORI**

Il fumo rappresenta il principale inquinante dell'aria negli ambienti chiusi ed è cancerogeno per l'uomo. Anche il fumo passivo costituisce elevato fattore di rischio cancerogeno, di patologie cardiache e gravi affezioni polmonari. In forza del divieto di fumare, la realizzazione di aree per fumatori non rappresenta un obbligo ma una facoltà. Non essendo presenti locali adeguati ai requisiti tecnici dettati dal DPCM del 23/12/2003, tutti i locali sono da intendersi come interamente destinati ai non fumatori.

A tutela della salute collettiva ed anche di particolari forme d'intolleranza di cui possano essere portatori anche singole unità di personale, gli Agenti accertatori, per l'esercizio delle funzioni in argomento potranno accedere ad ogni ufficio, anche allorché la porta di accesso sia chiusa a chiave quando, per inequivocabili esalazioni olfattive, vi sia fondato motivo di ritenere che sia in atto la trasgressione del divieto. In tal caso l'Agente accertatore, esperito inutilmente il tentativo di accedere con la collaborazione di chi occupa il locale, chiederà al Dirigente dell'Ufficio o, in assenza, al Dirigente Amministrativo o a chi ne fa le veci, di fare in modo di consentire, nei limiti del possibile, l'accesso allo stesso, al fine di verificare il rispetto del divieto, anche previo esperimento di contatto telefonico con il personale addetto allo stesso.

In caso di reiterato impedimento all'accesso in circostanze diverse, l'Agente accertatore relazionerà per iscritto al Dirigente dell'ufficio.

L'Amministrazione si riserva di individuare zone idonee del Palazzo di Giustizia dove sia possibile fumare.

L'Amministrazione si riserva di promuovere iniziative di dissuasione dal fumo.

**Articolo 11 ALCUNE NORME DI RIFERIMENTO SULLA TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI –**

- Art. 32 della Costituzione: tutela della salute come diritto fondamentale della persona
- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- Legge 11 novembre 1975 n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico". Sono attualmente in vigore gli artt. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 in quanto compatibili con la L. 3/2003
- Legge 23 agosto 1988 n. 400 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"
- D.P.C.M. 14 dicembre 1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici"
- Direttiva 2001/37/CE "sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco"
- Legge 28 Dicembre 2001 N. 448, Art. 52 Comma 20 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)"
- Raccomandazione 2/12/2002 n. 2003/54/CE del Consiglio d'Europa sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo
- Legge 16 Gennaio 2003 N. 3 (art. 51) "Tutela della salute dei non fumatori, come modificato dall' art. 7 della Legge 31 ottobre 2003 n. 306 Legge comunitaria 2003 - in materia di tutela della salute dei non fumatori"
- Trattato internazionale per la lotta al fumo Convenzione quadro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sul controllo del tabacco, Ginevra 21 maggio 2003
- D.P.C.M. 23 dicembre 2003 "Attuazione dell'art. 51, c. 2 L. 16 gennaio 2003 n. 3, come modificato dall'art. 7 della L. 21 ottobre 2003 n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori "
- D.L. 9 novembre 2004 N. 266 coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 2004, n. 306, recante: "Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative"
- Accordo Conferenza Stato Regioni 16 Dicembre 2004 "Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3"
- D. L.VO 16 dicembre 2004 N. 300 "Attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco"
- Circolare Del Ministero Della Salute 17 Dicembre 2004 "recante indicazioni interpretative ed attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sulla tutela della salute dei non fumatori".
- Nota FIPE del 29 dicembre 2004

- Legge 30 Dicembre 2004 N. 3111, Art. 1 Commi 189/190/191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)"
- Circolare Ministero Interno N. 557/Pas. 19980-13500A del 10/01/05 relativa all'accertamento delle infrazioni nei locali in cui non è consentito fumare

**Allegati:**

1. Fac-simile Cartello divieto;
2. Fac-simile Verbale accertamento illecito e modello f23 precompilato
3. Fac-simile di trasmissione al Prefetto di copia del verbale
4. Fac-simile di comunicazione al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento entro 60 giorni dalla data della sanzione

I DIRIGENTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI  
UBICATI NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI POTENZA

# VIETATO FUMARE

Legge 16 Gennaio 2003 n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori"

**SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,50 A € 275,00**

*La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni*

**Addetto alla vigilanza sull'osservanza del divieto:**

**Sig.<sup>ri</sup> GUARDIE GIURATE COME DA ELENCO ALLEGATO**

**Autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione:**

**Polizia Amministrativa locale, Guardie Giurate, Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria**

**Verbale di accertamento di illecito amministrativo**

Verbale n. .... del .....

L'anno ....., il giorno ....., del mese di ....., alle ore ....., nei locali del PALAZZO DI GIUSTIZIA DI POTENZA sede di Via NAZARIO SAURO 71, Comune di POTENZA., il sottoscritto .....,  
 GUARDIA GIURATA in qualità di Incaricato all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrata dall'art. 4 del Decreto-legge 9 settembre 2013, n. 104 nominato dal Procuratore Generale della Repubblica di Potenza con Decreto n..... del .....,  
**ACCERTA CHE:**

il Sig./la Sig.ra .....  
 nat . a ..... (.....) e residente a .....(.....),  
 Via ....., n. ...., Identificato/a mediante documento d'identità (C.I. o Patente) .....n.....rilasciata dal.....il....., ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto:

- Era inosservante del divieto di fumare, debitamente segnalato, per i locali ove vige tale divieto (art. 51 comma 1 della L. 3/2003, sanzionata dall' art. 7 L. 584/75 come sostituito dall'art. 52 comma 20 della Legge n. 448/2001 e art. 1, comma 189, L. 311/04) sanzione da Euro 27,50 a Euro 275,00 con pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio, più favorevole, di **Euro -55,00- (cinquantacinque/00)**, pari al doppio del minimo della sanzione edittale.
- Era inosservante del divieto di fumare, debitamente segnalato, per i locali, ove vige tale divieto, alla presenza di donna in stato di gravidanza o alla presenza di lattanti o bambini minori fino a 12 anni (art. 1 L. 584/75, sanzionato da art. 7/1^ co. L. 584/75 sostituito da art. 52/20^ co. L. 448/2001 e art.1,c.189, L. 311/04) sanzione da Euro 55,00 a Euro 550,00 con pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio, più favorevole, di **Euro -110,00- (centodieci/00)**, pari al doppio del minimo della sanzione edittale.

.....

- La violazione è stata immediatamente contestata al trasgressore che ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione (lasciare in bianco e barrare in caso non venga fatta la richiesta): .....

Il trasgressore è reso edotto, ai sensi dell'art. 16 L. 689/81 come modificato dall'art. 52 DLgs 213/98, della facoltà di pagare, **con effetto liberatorio**, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di contestazione del presente verbale, la somma pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista in quanto più favorevole, utilizzando l'allegato modulo F23 precompilato nel quale dovranno essere riportati:

- **codice tributo 131T** per la sanzione di euro  50,00  100,00 voce "Sanzioni amministrative diverse dall'I.V.A.";
- **codice tributo 697T** per la somma di euro  5,00 -  10,00 - voce "Aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare", art.1, c. 189, Legge 30/12/2004 n.311";
- **Al campo 6** - codice Ente/Ufficio: BPZ
- **Al campo 10** estremi dell'atto o documento l'anno ed il numero del verbale.

**Copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dovrà essere inviata dall'interessato alla PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI POTENZA, VIA NAZARIO SAURO N. 71 85100 POTENZA - Ufficio Contabilità Programmazione e Controllo - per consentire l'archiviazione della pratica mediante:**

- ❖ **raccomandata AR oppure**
- ❖ **al seguente indirizzo di posta elettronica certificata prot.pg.potenza@giustiziacert.it**

Qualora non sia stato eseguito il pagamento in misura ridotta, entro 60 (sessanta) giorni, o non sia inviata la relativa ricevuta di pagamento, quest'Ufficio provvederà a trasmettere il rapporto ex art. 17 L. 689/1981 al Prefetto di Potenza.

Entro il termine massimo di giorni 30 dalla data di contestazione del presente verbale, l'interessato, ai sensi art. 18 L. 689/81 può far pervenire al Prefetto di POTENZA e, per conoscenza a questo Ufficio (indirizzo suindicato), scritti difensivi e documenti, e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

(eventuale) L'obbligato in solido si identifica in mediante documento d'identità (C.I. o Patente) .....n.....rilasciata dal.....il.....,

Il presente verbale è redatto in triplice copia, una della quale è consegnata nelle mani della parte, che sottoscrive anche per ricevuta.

**NOTE:**

- La violazione è stata immediatamente contestata ed il trasgressore a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale
  - È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni e di ricevere il verbale.
- (1) Nel campo firma va indicato "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo".

IL TRASGRESSORE (1)

IL VERBALIZZANTE



**MODELLO DI PAGAMENTO:  
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI  
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

--

2. DELEGA IRREVOCABILE A

--

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*)

--

**DATI ANAGRAFICI**

<b>4.</b> COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.
		CODICE FISCALE
		giorno mese anno

  

<b>5.</b> COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.
		CODICE FISCALE
		giorno mese anno

**DATI DEL VERSAMENTO**

<b>6. UFFICIO O ENTE</b>	<b>7. COD. TERRITORIALE (*)</b>	<b>8. CONTENZIOSO</b>	<b>9. CAUSALE</b>	<b>10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO</b>
B P Z codice sub. codice (*)			PA	Anno Numero

<b>11. CODICE TRIBUTO</b>	<b>12. DESCRIZIONE (*)</b>	<b>13. IMPORTO</b>	<b>14. COD. DESTINATARIO</b>
1 3 1 T	INFRAZIONE AL DIVIETO DI FUMO		
6 9 7 T	AUMENTO 10% SANZIONI DIVIETO FUMO		

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

--

DATA	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno mese anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

cod. ABI CAB

firma \_\_\_\_\_

AGENZIA DELLE ENTRATE



# MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*)

### DATI AN

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA		
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	giorno	mesa
			anno	

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA		
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	giorno	mesa
			anno	

6. UFFICIO O ENTE

B	P	Z	<input type="text"/>
codice		sub. codice (*)	

7. COD. TERRITORIALE (\*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

P A

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

Anno	Numero
<input type="text"/>	<input type="text"/>

11. CODICE TRIBUTO

1	3	1	T
6	9	7	T

12. DESCRIZIONE (\*)

INFRAZIONE AL DIVIETO DI FUMO
AUMENTO 10% SANZIONI DIVIETO FUMO

13. IMPORTO


14. COD. DESTINATARIO


PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

ESTREMI DI VERSAMENTO			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
DATA			AZIENDA	CAB/SPORTELLO
giorno	mesa	anno	<input type="text"/>	<input type="text"/>



# MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*)

## DATE PAGAMENTI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA		
				giorno	mese	anno
4.	SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE		
	<input type="checkbox"/>					

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE		NOME		DATA DI NASCITA		
				giorno	mese	anno
5.	SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.	CODICE FISCALE		
	<input type="checkbox"/>					

## DATE DEL VERBAMENTO

6. UFFICIO O ENTE	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO	
B P Z		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anno	Numero
codice	sub. codice (*)				

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
1 3 1 T	INFRAZIONE AL DIVIETO DI FUMO		
6 9 7 T	AUMENTO 10% SANZIONI DIVIETO FUMO		

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO

## AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F23

Il presente modello va utilizzato per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni pecuniarie e somme dovute a seguito di contravvenzioni, verbali-ingiunzioni, ecc.; eventuali interessi vanno sommati al tributo cui si riferiscono e indicati cumulativamente. Il pagamento può essere eseguito presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o ufficio postale, indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio o dell'ente che ha richiesto il pagamento. Il modello va compilato a cura di chi effettua il pagamento solo se si tratta di "autoliquidazione" o di pagamento effettuato spontaneamente; in questi casi non occorre compilare i campi retinati. In tutti gli altri casi il modello viene precompilato dall'ufficio o dall'ente che richiede il pagamento e inviato al contribuente insieme all'atto cui si riferisce; gli eventuali dati mancanti vanno indicati dal versante sulla base delle informazioni contenute nell'atto stesso. Se il modello precompilato dovesse deteriorarsi, vanno riportati sul nuovo modello anche i dati contenuti nei campi retinati. Eventuali errori di trascrizione impediscono all'ufficio o all'ente di abbinare il versamento all'atto o al documento cui si riferisce e possono comportare richieste di pagamento delle stesse somme già versate.

**Campo 1:** va indicata la provincia del concessionario presso il quale si esegue il pagamento.

**Campo 2:** va indicata la banca o la posta, nonché la relativa agenzia o ufficio ai quali si conferisce delega per eseguire il pagamento.

**Campo 3:** spazio a disposizione dell'ufficio che richiede il pagamento.

**Campo 4 e Campo 5:** i dati anagrafici devono essere riportati secondo le indicazioni della seguente tabella; il campo 4 deve essere sempre obbligatoriamente compilato e il versante deve, altresì, firmare il modello.

TIPO DI ATTI O DI PAGAMENTI	CAMPO 4 (DATI ANAGRAFICI)	CAMPO 5 (DATI ANAGRAFICI)
atti pubblici o scritture private autenticate formalità ipotecarie	ufficiale rogante (notaio, ecc.) pubblico ufficiale o autorità emittente	richiedente (se diverso da quello indicato al Campo 4) locatario o affittuario (*)
contratti di locazione o affitto	proprietario	altra parte
altri atti privati (esclusi i contratti di locazione)	richiedente	convenuto (se conosciuto)
atti giudiziari	attore	defunto
dichiarazioni di successione	erede che effettua il pagamento	garante
pagamenti effettuati dal garante	debitore in via principale	eventuale rappresentante legale o negoziale
altri casi	soggetto tenuto al versamento	

(\*) Nel caso di versamento per la registrazione di più contratti relativi allo stesso proprietario il campo 5 non deve essere compilato.

**Campo 6:** lo spazio "codice" deve essere obbligatoriamente compilato con il codice dell'ufficio o dell'ente al quale va riferito il versamento (es. codice dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate ovvero se non ancora istituito codice dell'ufficio del Registro per formalità ipotecarie e concessioni demaniali); codice di successione e tassa abilitazione ordine professionale; codice dell'ufficio del territorio per formalità ipotecarie e concessioni demaniali; codice dell'ufficio competente a rilevare la violazione nel caso di ravvedimento). L'elenco completo dei codici è disponibile presso il concessionario, la banca o la posta. Lo spazio "subcodice" è a disposizione dell'ufficio o dell'ente richiedente (uffici giudiziari, ASL, INPS, INAIL).

**Campo 7:** se il versamento è richiesto da uffici giudiziari, forze di polizia, polizia municipale, gli stessi devono riportare il codice identificativo del proprio comune di ubicazione. Ad es. la Polizia municipale (codice ente 9A0) deve riportare il codice del comune ove è ubicata (ad es. la Polizia municipale di Roma deve indicare H501).

**Campo 8:** va compilato per i pagamenti relativi ad atti in pendenza di giudizio utilizzando la codifica indicata nella tabella A.

**Campo 9:** riportare il codice solo per i pagamenti descritti nella tabella B; non va compilato in caso di contratti di locazione per annualità successive alla prima.

**Campo 10:** da compilare da parte del versante nei seguenti casi:

- Atti pubblici e scritture private autenticate: indicare l'anno di stipula e il primo dei numeri di repertorio indicati nell'elenco degli atti da presentare all'ufficio insieme alla distinta di versamento;
- Formalità ipotecarie: indicare l'anno di stipula e il numero di repertorio della prima nota dell'elenco del gruppo di formalità da presentare all'ufficio per la loro esecuzione;
- Contratti di locazione per annualità successive alla prima, cessioni, risoluzioni e proroghe: indicare l'anno di registrazione e gli estremi dell'atto (serie e numero di registrazione separati da una barra);
- Utilizzo di beni dello Stato: indicare nello spazio "anno" quello cui si riferisce il pagamento, nello spazio "numero" la data di inizio e fine del periodo di validità del pagamento nella forma GMMMAA/GMMMAA (ad es. per il periodo dal 1 dicembre 1999 al 31 gennaio 2000 occorre scrivere 0112999/3101000);
- Definizione agevolata delle sanzioni: indicare gli estremi dell'atto o provvedimento notificato;
- Ravvedimento: indicare l'anno cui si riferisce la violazione.

**Campo 11:** i principali codici tributo sono indicati nella tabella C; lo stesso codice non può essere indicato più volte, per cui i relativi importi vanno sommati. L'elenco completo dei codici è disponibile presso il concessionario, la banca o la posta.

**Campo 12:** spazio a disposizione dell'ufficio o ente richiedente per la descrizione del codice tributo.

**Campo 13:** l'importo deve essere sempre compilato con indicazione delle prime due cifre decimali, arrotondate per eccesso o per difetto al centesimo più vicino. Per cui se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76). Le prime due cifre decimali vanno indicate anche nell'ipotesi in cui la cifra sia espressa in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00).

Si precisa, inoltre, che i commi secondo e terzo dell'art. 51 D.Lgs. 213/98 dispongono in materia di conversione delle sanzioni pecuniarie ed amministrative quanto segue:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.

3. Se l'operazione di conversione prevista dal comma secondo produce un risultato espresso anche con decimali la cifra è arrotondata eliminando i decimali".

**Campo 14:** da compilare da parte del versante solo nei seguenti casi: per l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, indicare la sigla automobilistica della provincia in cui ha sede il P.R.A. di iscrizione del veicolo ovvero, per le macchine agricole, della provincia di residenza dell'intestatario della carta di circolazione; per la sanzione pecuniaria relativa al CSSN utilizzare la codifica indicata nella tabella D. Qualora il solo codice tributo non sia sufficiente ad individuare l'ente destinatario delle somme (ASL, INPS, INAIL, uffici giudiziari, enti a livello comunale), l'ufficio o l'ente richiedente deve compilare anche tale campo con il codice identificativo del suddetto ente destinatario.

Descrizione	Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Codice
Commiss. tributaria provinciale	1	Commissione tributaria centrale	3	Corte di cassazione	5
Commiss. tributaria regionale	2	Corte d'appello	4	Conciliazione giudiziale	6

Ufficio	Descrizione dei pagamenti	Codice	Ufficio	Descrizione dei pagamenti	Codice
entrate	IVA per acquisti intracomunitari (art.49 L. 513/92)	IN	territorio	Certificazione ipotecaria	CR
entrate	IVA per acquisti intracomunitari di mezzi di trasporto nuovi (art.38 L. 513/92)	VT	territorio	Depositi per rilascio certificati	DR
entrate	Registrazione di atti giudiziari	RG	territorio	Ispezione ipotecaria	IR
entrate	Registrazione di atti pubblici o privati	RP	territorio	Entrate demaniali	ED
entrate	Sanzioni pecuniarie in materia di imposte dirette ed indirette	SZ	territorio	Entrate patrimoniali	EP
entrate	Tributi autoliquidati collegati alla successione	SA	territorio	Formalità ipotecaria	TR
			altri enti	Somme accertate Conservatorie	MR
				Processi verbali/ordin. di pagam. emessi da altri enti	PA

IMPOSTE E TASSE		SANZIONI	
Descrizione dei pagamenti	codice	Descrizione dei pagamenti	codice
Imposta catastale	737T	Sanzione pecuniaria abbonamenti alle radioaudizioni	680T
Imposta di bollo - tassa sui contratti di borsa	456T	Sanzione pecuniaria imposta di bollo	675T
Imposta di bollo su libri e registri - All. A, parte I, Art. 16, DPR 642/72	458T	Sanzione pecuniaria imposta di registro	671T
Imposta ipotecaria	649T	Sanzione pecuniaria imposta sugli spettacoli	677T
Imposta registro per affitto fondi rustici	108T	Sanzione pecuniaria imposta sull'INVIM	673T
Imposta registro per atti, contratti verbali e denunce	109T	Sanzione pecuniaria imposta sulle assicurazioni private e contratti vitalizi	676T
Imposta registro per cessioni (contratti di locazione e affitti)	110T	Sanzione pecuniaria imposte e tasse ipotecarie e catastali	674T
Imposta registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità	115T	Sanzione pecuniaria imposte sulle successioni e donazioni	672T
Imposta registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive	112T	Sanzione pecuniaria in materia di abbonamento televisione	681T
Imposta registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo	107T	Sanzione pecuniaria tasse sul possesso di autoveicoli	679T
Imposta registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)	114T	Sanzione pecuniaria tasse sulle Concessioni Governative	678T
Imposta registro per risoluzioni (contratti di locazione e affitti)	113T	Sanzioni ammin.-multe inflitte dalle autorità giudiz. e ammin.	741T
Imposta registro trasferimento fabbricati e relativi contratti preliminari	104T	Sanzioni pecuniarie per altri tributi indiretti	682T
Imposta registro trasferimento terreni e relativi contratti preliminari	105T	Sanzioni pecuniarie in materia di abbonamento alla televisione	681T
Imposta sostitutiva delle imposte di registro	460T		
Imposta sostitutiva INVIM L. 140/97 - Successioni	722T		
Imposta sul valore aggiunto - scambi interni	100T		
Imposta sulle assicurazioni - aumento aliquota - Erario	528T		
Imposta sulle assicurazioni - Erario	527T		
Imposta sulle assicurazioni derivanti da R.C. Auto - Province	529T		
Imposta sulle donazioni	005T		
Tassa ipotecaria	778T		
Tassa istruzione superiore (laurea e abilitazione professionale)	729T		

  

CODICI DIVERSI			
Descrizione dei pagamenti	codice	Descrizione dei pagamenti	codice
Concessione beni del demanio pubblico artistico storico	834T	Proventi dei beni del demanio militare	840T
Concessioni di spiagge lacuali	832T	Proventi delle utilizzazioni delle acque pubbliche	825T
Proventi dei beni del demanio marittimo	842T	Redditi di beni immobili patrimoniali	811T
Contributo unificato di iscrizione al ruolo nei procedimenti giurisdizionali	941T		

Reg. / Prov.	Codice	Reg. / Prov.	Codice	Reg. / Prov.	Codice	Reg. / Prov.	Codice	Reg. / Prov.	Codice
Abruzzo	01	Emilia Romagna	06	Lombardia	10	Puglia	14	Trento	18
Basilicata	02	Friuli V. Giulia	07	Marche	11	Sardegna	15	Umbria	19
Bolzano	03	Lazio	08	Molise	12	Sicilia	16	Valle d'Aosta	20
Calabria	04	Liguria	09	Piemonte	13	Toscana	17	Veneto	21
Campania	05								

ALLEGATO 3 FAC-SIMILE DI TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA  
DEL VERBALE

N. \_\_\_\_\_ Prot. Risposta a nota del \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

Allegati N. \_\_\_\_\_ 85100 Potenza, li \_\_\_\_\_

Indice di classificazione: 9 - 1 - 11 / << \_\_\_\_\_ >> / \_\_\_\_\_  
Funzione Macroattività Attività Fascicolo sottofascicolo

OGGETTO: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) – Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Al Sig. Prefetto di POTENZA  
SEDE

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data ....., è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. \_\_\_\_\_ Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

ALLEGATO 4 FAC-SIMILE DI COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI  
MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO ENTRO 60  
GIORNI DALLA DATA DELLA SANZIONE

N. \_\_\_\_\_ Prot.

Risposta a nota del \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

Allegati N. \_\_\_\_\_

85100 Potenza, li \_\_\_\_\_

Indice di classificazione: 9 - 1 - 11 / << \_\_\_\_\_ >> / \_\_\_\_\_  
Funzione Macroattività Attività Fascicolo sottofascicolo

OGGETTO: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai  
sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003  
(tutela dei non fumatori)

Al Sig. Prefetto di POTENZA  
SEDE

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data \_\_\_\_\_ è  
stato redatto, a carico di \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato in  
\_\_\_\_\_, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già  
trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. ....  
del....., che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo  
scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal  
trasgressore.

Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di  
competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.



*Procura Generale della Repubblica di Potenza*  
*Ufficio Contabilità, Punificazione e Controllo*

Codice P.A. 07606300709

ALLEGATO 2)

**PROVVEDIMENTO DI NOMINA SOGGETTI ACCERTATORI  
(GUARDIE GIURATE)**

Potenza, li \_\_\_\_\_

## **I DIRIGENTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI UBICATI NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI POTENZA**

precisamente Corte di Appello, Procura Generale, Tribunale e Procura, Tribunale di sorveglianza e Ufficio del Giudice di Pace

- Visto l'art. 51, della Legge n° 3 del 16 gennaio 2003;
- Visto l'Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della Giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
- Considerato che i Dirigenti degli Uffici Giudiziari ubicati nel Palazzo di Giustizia di Potenza e precisamente Corte di Appello, Procura Generale, Tribunale e Procura, Tribunale di sorveglianza e Ufficio del Giudice di Pace con apposito atto, individuano il personale incaricato di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, con responsabilità di accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa e trasmissione all'autorità competente dei relativi verbali (agenti accertatori) individuati in funzione della dimensione ed articolazione dell'ufficio ed in numero adeguato ad una logica suddivisione fisica degli spazi.
- Considerato che come previsto dal punto 2.5 dell'Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della Giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le funzioni di agenti accertatori possono essere attribuite anche al personale di vigilanza (guardie giurate) del Palazzo di Giustizia.
- Considerato che la Cosmopol Basilicata Srl ha formalmente espresso assenso e disponibilità, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione, allo svolgimento, da parte delle Guardie Giurate destinate al servizio presso questo Palazzo di Giustizia, dell'attività di vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo e all'accertamento della relativa infrazione (agente accertatore)
- Tenuto conto dell'articolazione degli spazi del Palazzo di Giustizia di Potenza

### **NOMINANO**

ai sensi dell'art. 51, della Legge n° 3 del 16 gennaio 2003 e dell'Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della Giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e per gli effetti della normativa vigente in materia di tutela della salute dei non fumatori le seguenti guardie giurate in servizio di vigilanza armata del Palazzo di Giustizia di Potenza affidato da questo ufficio alla Cosmopol Basilicata srl che ha formalmente espresso assenso e disponibilità, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione, quali Agenti accertatori ai fini della vigilanza sul rispetto del divieto di fumo e dell'accertamento delle relative infrazioni negli ambiti del PALAZZO DI GIUSTIZIA DI POTENZA:

N	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA
1	BOCHICCHIO DOMENICO ANTONIO	31/07/1960
2	AGOGLIA MICHELE	17/10/1962
3	BAGNULO LINA	30/04/1979
4	CARLEO ANTONIO	25/11/1962
5	COVIELLO ROCCO	03/08/1959
6	DE ROSA FRANCESCO	12/02/1957
7	DEMELIO ARTURO	07/08/1963
8	DETRANA ROCCO LUIGI	07/07/1965
9	GRECO ANTONIO	23/05/1957
10	LOSASSO GERARDO	09/11/1961
11	LOVALLO DOMENICO	17/08/1964
12	MANNA LUIGI	10/08/1960
13	MICHENZI GIACOMO	13/08/1965
14	NAPOLI ANTONIO	22/12/1962
15	PLANTAMURO TOMMASO VITO	07/06/1957
16	RAMUNNO RAFFAELE ORESTE	11/03/1985
17	SABIA DOMENICANTONIO	14/12/1957
18	SANTAGATA GIUSEPPE	26/06/1975
19	SCHIAVONE INNOCENZO	04/02/1965
20	SMALDONE MICHELE	05/07/1965
21	SUMMA ANDREA	02/07/1960
22	TRIANO CARMINE	29/07/1963
23	CARRIERO DOMENICO ANTONIO	03/11/1969
24	VENEZIA DOMENICO	08/11/1964
25	BOTTERO LEONARDO CHRISTIAN	11/09/1990
26	MARCHESE MICHELE AURELIO	23/12/1990

I soggetti incaricati della vigilanza e dell'accertamento e contestazione delle infrazioni (Agente Accertatore) sono tenuti a svolgere le seguenti attività:

- a) Posizionare il cartello di divieto di fumo previsto dall'art.3 del presente regolamento e vigilare sulla permanenza dell'affissione;
- b) Vigilare sull'osservanza del divieto e vigilare sulla permanenza dell'affissione;
- c) Accertare e contestare la relativa infrazione redigendo apposito verbale come da regolamento adottato con separato atto.

I DIRIGENTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI  
UBICATI NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI POTENZA



*Procura Generale della Repubblica di Potenza*  
*Ufficio Contabilità Pianificazione e Controllo*

Codice P.A. 07606300709

ALLEGATO 3)

**ASSENSO E DISPONIBILITÀ, SENZA ULTERIORI ONERI A CARICO  
DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE GUARDIE GIURATE ALLO  
SVOLGIMENTO DELLA VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO  
DI FUMO E ALL'ACCERTAMENTO DELLA RELATIVA INFRAZIONE  
(AGENTE ACCERTATORE)**



*Procura Generale della Repubblica di Potenza*  
*Ufficio Contabilità, Pianificazione e Controllo*

Codice P.A. 07606300709

N° \_\_\_\_\_ Prot. \_\_\_\_\_

Risposta a nota del \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

Allegati N. \_\_\_\_\_

85100 Potenza, li \_\_\_\_\_

Indice di classificazione:

9 - 1 - 7 / << >> / \_\_\_\_\_  
Funzione Macroattività Attività Fascicolo sottofascicolo

COSMOPOL BASILICATA SRL  
Contrada Sant'Eustachio, 22  
83100 AVELLINO

Per il tramite del Responsabile Vigilanza Palazzo di Giustizia di Potenza  
Sig. Domenico Bochicchio

E, p.c.: Alla Presidente della Corte d'Appello  
Dr.ssa Rosa Patrizia Sinisi

~~Dr. s. Sinisi~~ ~~Dr. s. Sinisi~~

OGGETTO: Servizio di vigilanza armata presso gli Uffici Giudiziari di POTENZA -  
Incaricato alla vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo e  
all'accertamento della relativa infrazione (agente accertatore).

Premesso che codesta società come da Contratto stipulato CIG N.  
**535223540B** provvede, in virtù del provvedimento ministeriale protocollo n.  
118637.u del 04/11/2015, all'erogazione del servizio di vigilanza armata presso gli  
Uffici Giudiziari di POTENZA.

Con la presente si comunica che ai sensi di quanto prescritto dall'art. 13 e 17 del  
Contratto e del relativo Capitolato speciale per l'affidamento del servizio citato in  
oggetto del 01/07/2014 e relativa variazione del 31/07/2015 (Vs. subentro del  
5/12/2016) lo scrivente intende proporre alla Conferenza Permanente Distrettuale, ai  
sensi dell'art. 51, della Legge n° 3 del 16 gennaio 2003 e per gli effetti della normativa  
vigente in materia di tutela della salute dei non fumatori, il conferimento della  
vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo e all'accertamento della relativa  
infrazione (agente accertatore) alle guardie giurate in servizio di vigilanza armata del  
Palazzo di Giustizia di Potenza.

Nella prospettiva considerata dallo scrivente, ove condivisa dall'indispensabile  
risoluzione della Conferenza permanente, le guardie giurate limiteranno l'attività alla  
mera vigilanza circa il rispetto del divieto, consistente nell'elevazione della

Via Nazario Sauro, 74 85 100 Potenza tel. 0971491648 - 0971491416- fax 0971594287.

Mail : [areacontabile.pg.potenza@giustizia.it](mailto:areacontabile.pg.potenza@giustizia.it)



*Procura Generale della Repubblica di Potenza*  
*Ufficio Contabilità, Pannificazioni e Controlli*

Codice P.A. 07606300709

contravvenzione tramite apposito modulo fornito dallo scrivente, che si allega in facsimile, e che depositeranno presso la Segreteria di quest'Ufficio per ogni conseguente adempimento.

Nessun incremento di quanto contrattualmente dovuto potrà essere applicato.

Distinti saluti

Potenza, 28.2.2018

*Per Sig. D'Alterio*  
*08-03-2018*  
**Cosmopol Basilicata srl**  
C.da S. Eustachio, 22  
83100 Avellino  
P. Iva 02893030649

Il Procuratore Generale  
*Armando D'Alterio*



*Procura Generale della Repubblica di Potenza*

**Verbale di accertamento di illecito amministrativo**

Verbale n. .... del .....

L'anno ....., il giorno ....., del mese di ....., alle ore ....., nei locali del PALAZZO DI GIUSTIZIA DI POTENZA sede di Via NAZARIO SAURO 71, Comune di POTENZA., il sottoscritto ..... GUARDIA GIURATA in qualità di Incaricato all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrata dall'art. 4 del Decreto-legge 9 settembre 2013, n. 104 nominato dal Procuratore Generale della Repubblica di Potenza con Decreto n. .... del .....

**ACCERTA CHE:**

il Sig./la Sig.ra ..... nat. a ..... (.....) e residente a ..... (.....), Via ..... n. ...., Identificato/a mediante documento d'identità (C.I. o Patente) ..... n. .... rilasciata dal ..... il ....., ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto:

- Era inosservante del divieto di fumare, debitamente segnalato, per i locali ove vige tale divieto (art. 51 comma 1 della L. 3/2003, sanzionata dall' art. 7 L. 584/75 come sostituito dall'art. 52 comma 20 della legge n. 448/2001 e art. 1, comma 189, L. 311/04) sanzione da Euro 27,50 a Euro 275,00 con pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio, più favorevole, di **Euro -55,00- (cinquantacinque/00)**, pari al doppio del minimo della sanzione edittale.
- Era inosservante del divieto di fumare, debitamente segnalato, per i locali, ove vige tale divieto, alla presenza di donna in stato di gravidanza o alla presenza di lattanti o bambini minori fino a 12 anni (art. 1 L. 584/75, sanzionato da art. 7/1^ co. L. 584/75 sostituito da art. 52/20^ co. L. 448/2001 e art.1,c.189, L. 311/04) sanzione da Euro 55,00 a Euro 550,00 con pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio, più favorevole, di **Euro -110,00- (centodieci/00)**, pari al doppio del minimo della sanzione edittale.

.....

- La violazione è stata immediatamente contestata al trasgressore che ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione (lasciare in bianco e barrare in caso non venga fatta la richiesta): .....



*Procura Generale della Repubblica di Potenza*

Il trasgressore è reso edotto, ai sensi dell'art. 16 L. 689/81 come modificato dall'art. 52 DLgs 213/98, della facoltà di pagare, **con effetto liberatorio**, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di contestazione del presente verbale, la somma pari al doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista in quanto più favorevole, utilizzando l'allegato un modulo F23 precompilato nel quale dovranno essere riportati:

- **codice tributo 131T** per la sanzione di euro  50,00  100,00 voce "Sanzioni amministrative diverse dall'I.V.A.";
- **codice tributo 697T** per la somma di euro  5,00 -  10,00 - voce "Aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare", art.1, c. 189, Legge 30/12/2004 n.311";
- **Al campo 6** - codice Ente/Ufficio: BPZ
- **Al campo 10** estremi dell'atto o documento l'anno ed il numero del verbale.

**Copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dovrà essere inviata dall'interessato alla PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI POTENZA o per consentire l'archiviazione della pratica mediante:**

- ❖ raccomandata AR da spedire al seguente indirizzo: PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI POTENZA VIA NAZARIO SAURO N. 71 85100 POTENZA
- ❖ al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [prot.pg.potenza@giustiziacert.it](mailto:prot.pg.potenza@giustiziacert.it)

Qualora non sia stato eseguito il pagamento in misura ridotta, entro 60 (sessanta) giorni, o non sia inviata la relativa ricevuta di pagamento, quest'Ufficio provvederà a trasmettere il rapporto ex art. 17 L. 689/1981 al Prefetto di Potenza.

Entro il termine massimo di giorni 30 dalla data di contestazione del presente verbale, l'interessato, ai sensi art. 18 L. 689/81 può far pervenire al Prefetto di POTENZA e, per conoscenza a questo Ufficio (indirizzo suindicato), scritti difensivi e documenti, e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

(eventuale) L'obbligato in solido si identifica in mediante documento d'identità (C.I. o Patente) .....n.....rilasciata dal.....il.....

Il presente verbale è redatto in triplice copia, una della quale è consegnata nelle mani della parte, che sottoscrive anche per ricevuta.

NOTE:

- La violazione è stata immediatamente contestata ed il trasgressore a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale
  - È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni e di ricevere il verbale.
- (1) Nel campo firma va indicato "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo".

IL TRASGRESSORE (1)

IL VERBALIZZANTE



*Procura Generale della Repubblica di Potenza*  
*Ufficio Contabilità, Pianificazione e Controllo*

Codice P.A. 07606300709

***ALCUNE NORME DI RIFERIMENTO SULLA TUTELA DELLA SALUTE DEI  
NON FUMATORI -***

Legge 11 Novembre 1975, n°584

## **Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico**

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 5 Dicembre 1975

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica:  
Promulga le seguente legge:

### **Art. 1.**

È vietato fumare:

- a) nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado; negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; nelle metropolitane; nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotraviarie, portuali-marittime e aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e nei convogli viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati; nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letto, occupati da più di una persona, durante il servizio di notte;
- b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle sale-corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.

### **Art. 2.**

Nelle carrozze non riservate ai fumatori, le amministrazioni ferroviarie devono esporre, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare; nei quadri delle prescrizioni per il pubblico va riportata anche la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori. Per l'accertamento dell'infrazione e per la contestazione della contravvenzione restano ferme le norme vigenti in materia per le ferrovie dello Stato, per le ferrovie concesse all'industria privata e per gli altri mezzi di trasporto pubblico ai quali, in mancanza di disciplina specifica, si applicano le norme vigenti per le ferrovie dello Stato in quanto compatibili. Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati al precedente articolo 1, lettera a) e b), nonché i conduttori dei locali di cui alla lettera b) di tale articolo, curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.

### **Art. 3.**

Il conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera b), può ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'articolo 1 della presente legge ove installi un impianto di condizionamento dell'aria o un impianto di ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione e classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

A tal fine deve essere presentata al sindaco apposita domanda corredata del progetto dell'impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche di funzionamento e di installazione. L'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare è autorizzata dal sindaco, sentito l'ufficiale

sanitario.

Il Ministro per la sanità dovrà emanare, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità, disposizioni in ordine ai limiti di temperatura, umidità relativa, velocità e tempo di rinnovo dell'aria nei locali di cui all'articolo 1, lettera b), in base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento o di ventilazione.

#### Art. 4.

Le norme di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 819, sono estese, ai fini dell'acquisto e dell'installazione degli impianti di cui al primo comma dell'articolo 3, agli esercenti o proprietari delle sale cinematografiche appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio cinematografico, ovunque ubicate e già in attività anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 5.

Ferme le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare le misure di cui all'articolo 140 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nei casi:

- a) che si contravvenga alle norme di cui all'articolo 2, terzo comma;
- b) che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.

Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica sicurezza, l'autorizzazione alla esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista all'articolo 3, terzo comma, è sospesa dall'autorità locale di pubblica sicurezza nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma. La sospensione può essere revocata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario, dopo la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio, qualora domanda in tal senso venga presentata dal conduttore del locale.

Nei casi di ripetute violazioni delle disposizioni contenute nella lettera b) del primo comma del presente articolo o di violazioni particolarmente gravi, il sindaco può revocare, sentito l'ufficiale sanitario, l'autorizzazione all'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista dall'articolo 3, terzo comma.

#### Art. 6.

Sono a carico del conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera b), tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei controlli di cui al precedente articolo.

#### Art. 7.

I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 4.000 a lire 10.000.

Le persone indicate al terzo comma dell'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 100.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b). L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi.

#### Art. 8.

La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore, il quale è ammesso a pagare il minimo della sanzione nelle mani di chi accerta la violazione. Se non sia avvenuta la contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di trenta giorni dall'accertamento. Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di contestazione o della notificazione, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale nel luogo e con le modalità indicate nel verbale di contestazione della violazione. A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo giorno dalla contestazione o dalla notificazione, il trasgressore è ammesso al pagamento, con le modalità di cui al precedente comma, di una somma pari ad un terzo del massimo della sanzione.

#### Art. 9.

I soggetti legittimati ad accertare le infrazioni, ai sensi delle norme richiamate dall'articolo 2 della presente legge, qualora non abbia avuto luogo il pagamento di cui al precedente articolo 8, presentano rapporto al prefetto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni. Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore della violazione. L'ingiunzione prefigge un termine per il pagamento stesso, che non può essere inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa gli interessati possono proporre azione davanti al pretore del luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine massimo prefisso per il pagamento. L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente. Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione. L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa con decreto l'udienza di comparizione, da tenersi entro venti giorni, e dispone la notifica a cura della cancelleria del ricorso e del decreto al prefetto e ai soggetti interessati. È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

#### Art. 10.

Il diritto a riscuotere le somme, dovute per le violazioni indicate dalla presente legge, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

#### Art. 11.

Salvo quanto è disposto dall'articolo 9, decorso il termine prefisso per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute, su richiesta della Amministrazione della sanità procede l'intendenza di finanza, mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con R.D. 14 aprile 1970, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

#### Art. 12.

La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in Gazz. Uff., 15 gennaio, n. 11). DIRPCONS 14/12/1995 Num. 37000**  
Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici.

### **Preambolo**

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

Vista la legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;  
Visto l'art. del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto;  
Visto l'art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, concernente il testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia;  
Vista la decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I-bis, 17 marzo 1995, n. 462, che, confermando un proprio indirizzo giurisprudenziale, ha dato una interpretazione estensiva dell'art. 1, lettera b), della legge 11 novembre 1975, n. 584, nel senso che, ai fini della tutela dei non fumatori, debbano intendersi per <<locali chiusi adibiti a pubblica riunione>> non solo quelli di proprietà pubblica, ma anche quelli di proprietà privata, in relazione alla fruibilità degli stessi da parte di membri indifferenziati della collettività per il servizio che vi si rende o per l'attività che vi si svolge;  
Considerato che nella predetta decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio si rileva che dall'accoglimento del ricorso discende, per le amministrazioni interessate, l'obbligo di provvedere concretamente in maniera soddisfattiva dell'interesse fatto valere;  
Vista l'ordinanza 14 maggio 1995, n. 687, della quarta sezione del Consiglio di Stato, con la quale è stata rigettata la domanda di sospensione cautelare della decisione sopra citata, con l'argomentazione che <<l'obbligo imposto alle amministrazioni intimata dalla sentenza appellata deve intendersi limitato all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare il divieto di fumo negli ambienti chiusi, di proprietà della pubblica amministrazione, e negli altri locali pubblici o parti al pubblico nei quali i cittadini debbono recarsi in funzione dell'utenza di servizi resi dall'amministrazione>>; che <<restano estranei all'ambito della efficacia oggettiva della sentenza appellata i locali di proprietà pubblica non aperti al pubblico e quelli di proprietà privata nei quali non vengono erogati servizi dell'amministrazione>> e che <<il suddetto obbligo deve ritenersi operativo nei confronti dei soli ambienti con riguardo ai quali le singole amministrazioni intimata (Ministero della sanità e, comuni di Roma, Torino, Genova, Napoli e Bari) sono titolari di specifici e tipici poteri di ordinanza o di direttiva intesi ad assicurare l'osservanza del divieto di cui all'art. 1 della legge n. 584 del 1975>>;  
Ritenuta peraltro l'opportunità, nel dare doveroso adempimento a quanto prescritto dalla giurisdizione amministrativa, di estenderne gli effetti oltre i limiti soggettivi del rapporto processuale, vale a dire non solo nei confronti delle amministrazioni parte in giudizio (Ministero della sanità e, comuni di Roma, Torino, Genova, Napoli e Bari) ma nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni naturali destinatarie dei poteri di direttiva del Governo, nonché, per il tramite di queste, nei confronti dei privati esercenti pubblici servizi a titolo di concessione o appalto o convenzione o accreditamento;  
Visti gli articoli 2, comma 3, lettera d), e 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 dicembre 1995;  
Sulla proposta del Ministro della sanità;

Adotta la seguente direttiva:

#### **Art. 1.**

La presente direttiva, emessa ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sarà osservata dalle amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e dalle istituzioni educative; dalle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; dalle istituzioni universitarie; dagli enti locali e dai loro consorzi ed associazioni; dagli enti pubblici non economici nazionali e locali; dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario nazionale.

#### **Art. 2.**

Le amministrazioni e gli enti pubblici destinatari del presente atto eserciteranno i loro poteri amministrativi, regolamentari e disciplinari, nell'ambito dei propri uffici e delle proprie strutture, nonché i loro poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle aziende ed istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende private esercenti servizi pubblici, anche sanitari, in regime di concessione o di appalto, ovvero di convenzione o accreditamento, affinché sia data piena applicazione al divieto di fumo in luoghi determinati, di cui alla legge

11 novembre 1975, n. 584, secondo l'interpretazione recepita nelle pronunce della magistratura amministrativa citate nel preambolo del presente atto.

**Art. 3.**

In particolare saranno osservati i seguenti criteri interpretativi: a) il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività, sempreché si tratti -- in entrambi i casi -- di locali che in ragione di tali funzioni sono aperti al pubblico; b) per locale <<aperto al pubblico>> s'intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti; c) il divieto va comunque applicato nei luoghi nominativamente indicati nell'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, ancorché non si tratti di locali <<aperti al pubblico>> nel senso sopra precisato (esempio: corsie di ospedali, aule scolastiche); a questi fini s'intende che fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado sono comprese quelle universitarie; d) resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti.

**Art. 4.**

Per l'attuazione delle presenti direttive saranno curati i seguenti adempimenti: a) nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso nonché l'indicazione della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare le infrazioni; b) i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio individueranno in ciascuna di esse uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirle all'autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; c) per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto, e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689; d) a cura dei prefetti saranno rilevati i dati in merito all'osservanza, nelle diverse amministrazioni, delle norme sul divieto di fumare e sul numero delle infrazioni annualmente contestate; i dati sono comunicati al Ministro della sanità, che ne riferisce in Parlamento.

Legge 16 gennaio 2003, n. 3

**"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 Gennaio 2003 - Supplemento Ordinario n. 5

---

Art. 51.

*(Tutela della salute dei non fumatori)*

1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
  - a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
  - b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli

deputati a irrogare le relative sanzioni.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.

10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI  
TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI

**Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.**

Rep. n 2153 del 16 Dicembre 2004

## **LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 16 dicembre 2004:

**VISTI** gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma i del decreto legislativo 28 agosto 1997, a 281;

**VISTO** l'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che al comma 1, a tutela della salute dei non fumatori, dispone il divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute;

**VISTO** il citato art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che al comma 7 demanda ad un accordo da sancirsi in questa Conferenza, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, la individuazione delle procedure per l'accertamento delle infrazioni, della relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni, nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, dei soggetti competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dei soggetti deputati ad irrogare le relative sanzioni;

**VISTO** lo schema di accordo predisposto dal Ministero della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, ai sensi del citato art. 51, comma 7, della legge n. 3 del 2003, nel testo trasmesso con nota del 15 novembre 2004;

**CONSIDERATO** che nell'incontro tecnico del 29 novembre 2004, tra Amministrazioni centrali interessate e Regioni e Province autonome sono state concordate alcune proposte di modifica al testo della proposta, in ordine ad alcune delle quali si sono riservate tuttavia una verifica;

**CONSIDERATO** che il Ministero della salute con nota del 13 dicembre 2004 ha trasmesso una nuova stesura del testo, nella quale sono state recepite le proposte delle Regioni e le osservazioni formulate, sulla scorta delle proposte regionali, dai Ministri dell'interno e della giustizia;

**VISTA** la nota del 14 dicembre 2004, con la quale il Ministero dell'interno ha richiesto ulteriori emendamenti ai punti 2.5, 3 e 4, di carattere meramente esplicativo, condivise dalle altre

Amministrazioni centrali, recepite in una nuova stesura dal Ministero della salute e trasmessa con nota del 15 dicembre 2004;

**VISTA** la nota del 15 dicembre 2004, con la quale detta stesura stata inoltrata alle Regioni e alle Province autonome;

**ACQUISITO** l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nel corso dell'odierna seduta, sul testo del presente accordo;

### **SANCISCE ACCORDO**

tra i Ministri della salute, dell'Interno e della giustizia e le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

#### **1. PREMESSA**

Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura nei Paesi sviluppati e rappresenta, pertanto, uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale. La promozione di stili di vita salutari e la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco, pertanto, costituiscono obiettivi prioritari delle politiche sanitarie anche del nostro Paese e la nuova normativa - che estende l'ambito di applicazione del divieto di fumare anche ai luoghi di lavoro ed agli esercizi di ristorazione, in coerenza con i più aggiornati orientamenti internazionali in materia di tutela della salute pubblica contro il tabagismo, riferibili ad esempio alla Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco approvata dall'Organizzazione mondiale della sanità - OMS nel maggio 2003 - si inserisce in questa visione strategica che, per essere efficace ai fini della protezione della salute dei non fumatori, necessita di interventi che ne favoriscano la piena applicazione.

#### **Obiettivi**

Lo Stato e le Regioni e le Province autonome, pertanto, concordano che;

- a) è indispensabile perseguire l'obiettivo di rendere gli ambienti lavorativi più salubri e che - oltre all'acquisizione da parte dei lavoratori di una maggiore consapevolezza dei danni derivanti dall'esposizione al fumo passivo - è necessario garantire il rispetto delle norme di divieto, sanzionando le eventuali infrazioni;
- b) al fine di garantire un'uniforme ed efficace applicazione delle disposizioni in materia di divieto di fumo nei locali chiusi e di non vanificare il potere deterrente delle sanzioni, è necessario definire in modo condiviso le procedure di massima per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni stesse e le modalità di adempimento degli obblighi posti a carico del responsabile della struttura, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 51, comma 7, della legge n. 3 del 2003.

#### **2. Procedure concordate per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni, nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.**

**2.1.** Nei locali chiusi nei quali si applica il divieto di fumo, di cui all'art. 51 della legge n. 3 del 2003, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso, della norma che lo impone, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare e contestare le infrazioni.

**2.2.** I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di locali di pubbliche amministrazioni, aziende e agenzie pubbliche o di privati esercenti servizi pubblici, ovvero i responsabili di strutture private, fanno predisporre ed apporre i cartelli di divieto completi delle suddette indicazioni nei locali in cui vige il divieto, secondo le modalità previste dal DPCM 23 dicembre 2003, in attuazione dell'articolo 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori.

**2.3.** I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e agenzie pubbliche individuino, altresì, con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto accertare e contestare le infrazioni. Ove non abbiano proceduto a nomina specifica, spetta ai dirigenti medesimi l'attività di vigilanza ed accertamento e contestazione.

**2.4.** Nei locali privati, ove si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione pubblica i soggetti preposti a vigilare sul rispetto del divieto, ad accertare e contestare la violazione sono individuati in coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni d'autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali.

**2.5.** Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare - fatto salvo quanto previsto dai successivi punti 3 e 4 - i soggetti incaricati della vigilanza e dell'accertamento e contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei Corpi di polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto svolgono le seguenti attività:

- a) vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- b) accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
- c) redigere in triplice copia il verbale di contestazione, il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo a pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
- d) notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurare la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.

**3.** Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria svolgono le attività di cui al punto 2.5 e 4 di propria iniziativa, ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, secondo quanto previsto dall'articolo 13, quarto comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**4.** Nei locali privati, i soggetti cui spetta la vigilanza sul rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi o nei collaboratori da essi formalmente delegati, i quali richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e curano che le infrazioni siano immediatamente segnalate ai soggetti pubblici incaricati a norma dei punti 2.5 e 3.

**5.** Nei luoghi di lavoro pubblici e privati, si raccomanda ai datori di lavoro, come definiti nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni, di fornire anche una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto di fumare e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi dei servizi competenti in materia.

**6.** Le misure sanzionatorie applicabili alla mancata ottemperanza dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e alle infrazioni al divieto di fumare - per tutte le tipologie di locali ed ambienti, ivi compresi tutti i mezzi di trasporto pubblici - sono quelle previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come modificato dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

**7.** L'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, ammette il pagamento della sanzione pecuniaria prevista in misura ridotta, pari ad 1/3 del massimo o al doppio del minimo della sanzione, se più favorevole, oltre alle spese del procedimento, nel caso in cui il versamento sia effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi è stata, dalla data di notifica della violazione.

**8.** Trascorso il termine di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, senza che sia avvenuto il pagamento, l'operatore che ha accertato la violazione - o il responsabile dell'organo dal quale questi dipende - presenta rapporto all'autorità

competente con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge n. 689 del 1981.

**9.** Ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti all'autorità competente a ricevere il rapporto, eventualmente chiedendo anche di essere sentiti. L'autorità competente, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione integrata dalle spese per il procedimento, ingiungendone il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

**10.** Il pagamento delle sanzioni amministrative, nel caso di infrazione al divieto di fumare inflitte da organi statali, è effettuato:

- in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio;
- direttamente presso la Tesoreria provinciale competente per territorio o presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo).

**11.** Il pagamento delle sanzioni amministrative nel caso di infrazione al divieto di fumare inflitte da organo non statali è effettuato con modalità disciplinate da normative regionali.

**12.** Qualora non sia stato effettuato il pagamento nei termini previsti dalla legge, nel caso di infrazioni accertate nell'ambito di amministrazioni statali o di enti di rilevanza nazionale, colui che ha accertato la violazione presenta rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni, al Prefetto, quale organo competente a ricevere il rapporto dei soggetti accertatori e l'eventuale ricorso dei trasgressori.

**13.** Il rapporto è presentato all'Ufficio di sanità marittima aerea e di frontiera e all'Ufficio veterinario di confine, di porto e aeroporto, quando le violazioni siano state rilevate negli ambiti di rispettiva competenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.

**14.** Negli altri casi detto rapporto - con la prova delle relative contestazioni - è inviato al Presidente della Regione o ad altra Autorità competente individuata dalle disposizioni regionali.

**15.** Lo Stato e le Regioni provvedono, per gli ambiti di rispettiva competenza, al monitoraggio degli interventi attuati ed acquisiscono i dati, in merito all'osservanza delle norme sul divieto di fumare e al numero delle infrazioni contestate, i dati regionali sono trasmessi al Ministero della salute, che ne cura la diffusione ai cittadini.

**16.** Il Ministero della salute e le Regioni curano, nelle forme ritenute più opportune e come tali concordate, un'adeguata informazione dei cittadini sulle procedure adottate.

**17.** In assenza di disposizioni normative emanate dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in merito alle procedure di propria competenza richiamate dal presente accordo, si applicano le disposizioni previste per le amministrazioni statali e gli enti pubblici su cui lo Stato esercita le proprie competenze organizzative esclusive.

**18.** Il presente accordo si applica nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

IL SEGRETARIO

Dott. Riccardo Carpino

IL PRESIDENTE

Sen. Prof. Enrico La Loggia

**LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448**

Ripubblicazione del testo della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", corredato delle relative note. (Legge pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001).

(GU n.25 del 30-1-2002 - Suppl. Ordinario n. 20)

Vigente al: 30-1-2002

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO****AVVERTENZA:**

Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 28 dicembre 2001, n. 448, corredato delle relative note ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

**Art. 1**

(Risultati differenziali)

1. Per l'anno 2002, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 33.157 milioni di euro, al netto di 14.649 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.066 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2002, resta fissato, in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro per l'anno finanziario 2002.

2. Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in 31.659 milioni di euro ed in 29.800 milioni di euro, al netto di 5.091 milioni di euro per l'anno 2003 e 3.174 milioni di euro per l'anno 2004, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2003 e 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in 29.955 milioni di euro ed in 26.339 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si

archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;

b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisoria non sono utilizzate in conformita' al piano di cui al comma 5;

c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilita' del Fondo.

11. Il Fondo e' alimentato:

a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell'art. 644, sesto comma, del codice penale;

c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.

12. E comunque fatto salvo il principio di unita' di bilancio di cui all'art. 5, legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

13. Il Governo adotta, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."

- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512 (Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso), come modificato dalla presente legge:

"4. Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. Tali somme rimangono a titolo definitivo a carico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno. Le somme recuperate attraverso la surroga sono versate dal concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, riguardante il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso."

#### Art. 52.

(Interventi vari)

1. L'applicazione del comma 28 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sospesa per il triennio 2002-2004.

2. All'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28;

r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13".

3. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "aumentabili di lire 25 miliardi annue" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al

13. L'esercizio degli impianti di cui al comma 12 e' consentito fino al rilascio da parte dell'autorita' competente dell'autorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.

14. Per finalita' di tutela ambientale correlate al potenziamento del settore della ricostruzione dei pneumatici usati, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilita', pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservano una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 20 per cento del totale.

15. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, e' abrogato. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del predetto articolo 28 e' conseguentemente ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

16. La carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001, di cui all'articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' estensibile, nei limiti delle risorse ivi previste, ai cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2002. Restano valide le altre disposizioni contenute nella suddetta legge.

17. A decorrere dal 1 gennaio 2002, le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.

18. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui all'articolo 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri di attribuzione ed erogazione.

19. Sono prorogati per l'anno 2002 gli interventi previsti dall'articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro il limite massimo di 21 milioni di euro nonche', per il medesimo anno, gli interventi previsti dall'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entro il limite massimo di 4 milioni di euro.

20. L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e' sostituito dal seguente:

"Art. 7. - 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione e' raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della meta' nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b).

3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non e' trasmissibile agli eredi".

## LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015). (14G00203)

(GU n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99)

Vigente al: 1-1-2015

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

### Art. 1.

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2015, 2016 e 2017, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

2. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge e' indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2015. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonche' gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i

## LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

(GU n.306 del 31-12-2004 - Suppl. Ordinario n. 192)

Vigente al: 1-1-2005

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

## Art. 1

1. Per l'anno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 7.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2005.

2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per l'anno 2006 e 3.176 milioni di euro per l'anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisi necessari per fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con

si provvede a seguito della verifica degli adempimenti di cui ai commi 173 e 181;

d) nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula dell'intesa di cui al comma 173, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2004 in base alla deliberazione del CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005;

e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.

185. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la consegna della tessera sanitaria a tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il 31 dicembre 2005".

186. Nell'ambito delle attività dirette alla definizione e implementazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), il Ministero della salute, anche ai fini del controllo e monitoraggio della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, garantisce in ogni caso la coerente prosecuzione delle azioni in corso con riduzione della spesa per il rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi afferenti al funzionamento del NSIS nella misura di cinque punti percentuali, salva la facoltà di ampliare i servizi richiesti nel limite dell'ordinario stanziamento di bilancio.

187. In considerazione del rilievo nazionale ed internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle più rilevanti patologie, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro in favore della fondazione "Centro San Raffaele del Monte Tabor".

188. Le regioni che alla data del 1 gennaio 2005 abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, destinano una quota delle risorse residue al potenziamento ed ammodernamento tecnologico.

189. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento.

190. I proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare inflitte, a norma dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi statali affluiscono al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, limitatamente ai maggiori proventi conseguiti per effetto degli aumenti di cui al comma 189, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute per il potenziamento degli organi ispettivi e di controllo, nonché per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle patologie ad esso correlate.

191. Resta ferma l'autonomia, integrale disponibilità da parte delle singole regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e 29, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei proventi relativi alle infrazioni di cui al comma 189, accertate dagli organi di polizia locale, come tali ad esse direttamente attribuiti.

192. Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2003  
Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art.  
7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori».

*(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.300 del 29/12/2003)*

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, in materia di «tutela della salute dei non fumatori»;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 luglio 2003 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento di attuazione dell'art. 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto l'accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, di cui all'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

**Art.1.**

1. Il presente decreto recepisce l'Accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003.

**Art.2.**

1. Sono definiti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare.

Roma, 23 dicembre 2003

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
Letta

Il Ministro della salute  
Sirchia

Il Ministro dell'economia e delle finanze  
Tremonti

**REQUISITI TECNICI DEI LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E DI RICAMBIO D'ARIA E DEI MODELLI DEI CARTELLI CONNESSI AL DIVIETO DI FUMO.**

1. I locali riservati ai fumatori, di cui all'art. 51, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n.3 devono essere contrassegnati come tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove e' vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:
  - a) essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;
  - b) essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura;
  - c) essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dai successivi punti 9 e 10;
  - d) non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.
  
2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d'aria di ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove e' vietato fumare. L'aria di ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La portata di aria supplementare minima da assicurare e' pari a 30 litri/secondo per ogni persona che puo' essere ospitata nei locali in conformita' della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7 persone/mq. All'ingresso dei locali e' indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto.
  
3. I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti.
  
4. La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai sensi dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, deve comunque essere inferiore alla meta' della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
  
5. L'aria proveniente dai locali per fumatori non e' riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonche' dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi.
  
6. La progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alle norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte ed in conformita' dei medesimi alla normativa vigente. Ai fini del necessario controllo, i certificati di installazione comprensivi dell'idoneita' del sistema di espulsione, e i certificati annuali di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell'autorita' competente.
  
7. Nei locali in cui e' vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneita' sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono recare la scritta «VIETATO FUMARE», integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.

**8.** Nelle strutture con piu' locali, oltre al modello di cartello riportato al punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta «VIETATO FUMARE».

**9.** I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con l'indicazione luminosa contenente, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la scritta «AREA PER FUMATORI».

**10.** I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri cartelli luminosi recanti, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la dizione: «VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE», che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area riservata.

**11.** Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui ai punti precedenti non e' idoneo all'applicazione della normativa di cui all'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.



*Procura Generale della Repubblica di Potenza*  
*Ufficio Contabilità Pianificazione e Controllo*

Codice P.A. 07606300709

ALLEGATO 5)

**ELENCO GUARDIE GIURATE ADDETTE AL SERVIZIO DI  
VIGILANZA ARMATA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA.**



**ISTITUTO DI VIGILANZA "COSMOPOL BASILICATA"**  
**NUCLEO PALAZZO DI GIUSTIZIA**  
**POTENZA**

N	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	
1	BICHICCHIO DOMENICO ANTONIO	31/07/1960	RESPONSABILE
2	AGOGLIA MICHELE	17/10/1962	
3	BAGNULO LINA	30/04/1979	
4	CARLEO ANTONIO	25/11/1962	
5	COVIELLO ROCCO	03/08/1959	
6	DE ROSA FRANCESCO	12/02/1957	
7	DEMELIO ARTURO	07/08/1963	
8	DETRANA ROCCO LUIGI	07/07/1965	
9	GRECO ANTONIO	23/05/1957	
10	LOSASSO GERARDO	09/11/1961	
11	LOVALLO DOMENICO	17/08/1964	
12	MANNA LUIGI	10/08/1960	
13	MICHIZENZI GIACOMO	13/18/1965	
14	NAPOLI ANTONIO	22/12/1962	VICE RESPONSABILE
15	PLANTAMURO TOMMASO VITO	07/06/1957	
16	RAMUNNO RAFFAELE ORESTE	11/03/1985	
17	SABIA DOMENICANTONIO	14/12/1957	
18	SANTAGATA GIUSEPPE	26/06/1975	
19	SCHIAVONE INNOCENZO	04/02/1965	
20	SMALDONE MICHELE	05/07/1965	
21	SUMMA ANDREA	02/07/1960	
22	TRIANO CARMINE	29/07/1963	
23	CARRIERO DOMENICO ANTONIO	03/11/1969	
24	VENEZIA DOMENICO	08/11/1964	
25	BOTTERO LEONARDO CHRISTIAN	11/09/1990	
26	MARCHESE MICHELE AURELIO	23/12/1990	

IL RESPONSABILE DELLE G.P.G.  
M Ilo DOMENICO BOCHICCHIO  
NUCLEO PALAZZO DI GIUSTIZIA  
POTENZA